ANCONAMBIENTE SPA – Via del Commercio n. 27 – 60127 - ANCONA

Tel. 071.2809828 - Fax 071.2809870 - www.anconambiente.it, e-mail: info@anconambiente.it - pec:gare@pec.anconambiente.it

- DISCIPLINARE DI GARA -

Anconambiente SpA di Ancona, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 16.02.2018, indice una procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l'affidamento del "Servizio di coperture assicurative a garanzia dei rischi della Anconambiente Spa – periodo 30.06.2018-30.06.2019" – (CPV 66510000 – Codice NUTS ITI32).

1. OGGETTO DELL'APPALTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'acquisizione del servizio di copertura assicurativa per i lotti sotto elencati:

Lotti	Importo annuale lordo a base di	CIG N.
	gara	
1. Polizza RCA Libro Matricola	€ 300.000,00	73878441BC
2. Polizza RCT/RCO	€ 100.000,00	7387848508
3. Polizza All Risks	€ 22.000,00	7387852854
4. Polizza Infortuni	€ 1.000,00	7387857C73
5. Polizza RC Inquinamento	€ 10.000,00	7387859E19
6. Polizza Tutela Legale	€ 25.000,00	7387862097
7. Polizza RC Patrimoniale	€ 10.000,00	7387865310
Importo complessivo dei servizi	€ 468.000,00	

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta ed oneri fiscali, escluse le eventuali regolazioni dei premi al termine di ciascuna annualità.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari ad €0,00, non sussistendo rischi da interferenze.

<u>Le Compagnie concorrenti potranno presentare offerta per un solo lotto, per più lotti o per tutti i</u> lotti.

Dovranno essere presentate offerte tecniche ed economiche separate per ogni singolo lotto.

2. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dei contratti è fissata in anni 1 (uno) con effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2018 alle ore 24:00 del 30.06.2019.

Al termine di tale periodo l'appalto scadrà di pieno diritto senza necessità di alcun preavviso,

diffida o costituzione in mora.

L'AnconAmbiente si riserva la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale riferito ad ogni singolo lotto per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 12 (dodici) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla presente gara. E' pertanto escluso il tacito rinnovo.

L'Anconambiente si riserva in ogni caso la facoltà prescritta all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Si evidenzia che la AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio relativo ad ogni singolo lotto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs 50/2016 e smi.

Si evidenzia altresì che tutte le polizze oggetto della presente gara vengono proposte sulla base dell'attuale configurazione societaria della AnconAmbiente SpA, ma che la stessa, nel corso del periodo contrattuale, potrebbe essere soggetta a modificazioni del proprio assetto societario; in tal caso le Compagnie/Agenzie delegate aggiudicatarie non potranno eccepire alcunchè o vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.

3. SUBAPPALTO

Stante la tipologia del servizio è vietato il subappalto.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio relativo <u>ad ogni singolo lotto</u> avrà luogo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, 95 e 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sulla base dei seguenti elementi e punteggi:

- Offerta tecnica: punti 70 su 100, ripartiti come specificato nell'allegato al presente Disciplinare di Gara;

- Offerta economica: punti 30 su 100.

La procedura di valutazione delle offerte tecnico-economiche relative ad ogni singolo Lotto prevede l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti, adottando i criteri e le formule specificamente indicati nell'allegato al presente Disciplinare di Gara.

L'offerta tecnica relativa a ogni singolo lotto che non avrà totalizzato un punteggio superiore a 20/70 verrà esclusa dalla gara, in quanto tale offerta sarà ritenuta insufficiente.

La proposta di aggiudicazione relativa a ogni singolo lotto verrà effettuata tenendo conto

dell'offerta tecnico-economica che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto calcolato sulla base dei punteggi parziali attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, determinato con le modalità indicate nell'allegato al presente Disciplinare di Gara.

Relativamente a ogni singolo Lotto, in caso di offerte tecnico-economiche aventi pari punteggio si procederà all'aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore <u>offerta economica</u> In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 1924; tale sorteggio verrà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui si procederà all'attribuzione del punteggio complessivo finale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi, AnconAmbiente SpA valuterà per ogni singolo Lotto la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai quattro/quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di Gara (punti 56 per l'offerta tecnica e punti 24 per l'offerta economica). In tal caso, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi, AnconAmbiente SpA richiederà le spiegazioni di cui al medesimo art. 97 ed ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Tale valutazione della congruità delle offerte verrà svolta dal Responsabile Unico del Procedimento con il supporto della Commissione Giudicatrice.

AnconAmbiente SpA potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tal caso sarà preventivamente attivato il procedimento in contraddittorio.

Al fine di accelerare l'iter del procedimento di gara, il concorrente <u>potrà</u> corredare le offerte economiche di apposito documento, sottoscritto su ciascun foglio dal Legale Rappresentante, o da soggetto munito di poteri di rappresentanza la cui procura sia stata inserita nella busta per la partecipazione alla gara, contenente le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e smi che potranno essere valutate per la congruità di cui al medesimo art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi nell'ambito della seduta di apertura dei plichi delle offerte economiche, salvo eventuali ulteriori necessità di approfondimento.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o consorzio costituito tale documento

dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentate del capogruppo e in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio non costituiti dal Legale Rappresentante di tutte le Compagnie raggruppande o consorziande.

In conformità a quanto disposto dall'art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si potrà procedere all'aggiudicazione anche se sarà presentata <u>una sola offerta tecnico-economica</u> valida per ogni singolo lotto, purchè ritenuta conveniente e idonea.

Inoltre qualora dovesse essere ammesso un unico concorrente con riferimento a ogni singolo lotto, AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di aggiudicare previa eventuale negoziazione dell'offerta pervenuta.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e smi e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara le Compagnie o Agenzie delegate concorrenti dovranno possedere, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, i seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE PER TUTTI I LOTTI:

- a) non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e/o nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in riferimento alla vigente normativa antimafia;
- b) siano in regola con quanto previsto dalla Legge 18.10.2001, n. 383 e smi e dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con Legge 22.11.2002, n. 266, se ed in quanto applicabile;
- c) siano iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad eventuali corrispondenti albi negli Stati di residenza per le Compagnie straniere aventi sede in uno stato della CEE, o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza alle condizioni previste all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e che tra le attività esercitate figuri l'esercizio delle assicurazioni;
- d) ai sensi dell'art. 37 della L. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 04.05.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- e) siano in possesso di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività assicurativa con riferimento al ramo del/i lotto/i per cui il concorrente partecipa, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e s.m.i.. Le Compagnie estere dovranno attenersi a quanto indicato al

- sopracitato D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.;
- f) non siano commissariate e abbiano una sede legale nell'Unione Europea e una sede operativa, ispettorato sinistri e/o centro liquidazione propri nel territorio della Repubblica Italiana;

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

g) aver effettuato nel triennio 2014 – 2015 – 2016 una raccolta complessiva premi lordi nei rami danni pari ad almeno € 25.000.000,00;

Per le compagnie che esercitano il solo ramo di Tutela Legale, che partecipano quindi unicamente allo specifico Lotto 6) Tutela Legale, aver effettuato nel triennio 2014 – 2015 – 2016 una raccolta complessiva premi lordi pari ad almeno € 2.000.000,00.

Relativamente al presente requisito si precisa che gli importi sopra indicati sono stati richiesti al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista economico e con esperienza nel settore oggetto della gara, per una maggiore tutela dell'Anconambiente anche in considerazione dei rischi specifici connessi alla natura dei servizi da affidare e dei massimali elevati (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nei capitolati tecnici.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

h) aver stipulato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2015-2016-2017), in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Società a partecipazione pubblica e/o Aziende private, almeno 2 (due) servizi assicurativi analoghi al ramo del lotto o dei lotti specifici per i quali il concorrente partecipa, di cui 1 (uno) di importo complessivo lordo nel triennio di riferimento non inferiore al valore annuale lordo del lotto posto a base di gara, prestato a favore di un medesimo soggetto Contraente.

7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

E' ammessa alla gara la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile.

Relativamente ai consorzi e ai raggruppamenti temporanei di concorrenti si fa riferimento agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di concorrenti i requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e) ed f) dovranno essere posseduti da tutte le Compagnie o Agenzie Delegate partecipanti al raggruppamento.

Il requisito di cui al punto g) dovrà essere posseduto dalla Compagnia capogruppo/delegataria per un importo non inferiore al 60% di quello richiesto per le Compagnie o Agenzie delegate

singole e dalle associande per un importo non inferiore al 20% ognuna.

Il requisito di cui al punto h) dovrà essere posseduto dalla Compagnia individuata quale capogruppo/delegataria.

In ogni caso, tenendo conto di quanto sopra, dovrà essere assicurato il possesso dei requisiti complessivamente richiesti per il concorrente singolo.

Ai fini della costituzione dei Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi) e tenuto conto della tipologia del servizio da affidare, si fa presente che non sono previste prestazioni principali e prestazioni secondarie.

Avvalimento

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in relazione ai punti g) ed h) del punto 7 "Requisiti di partecipazione", potrà partecipare alla presente procedura aperta anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 89 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e smi e dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010 e smi in ordine all'avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, AnconAmbiente SpA procederà ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il concorrente può avvalersi di una sola Compagnia o Agenzia delegata ausiliaria per ognuno dei requisiti di qualificazione sopra indicati. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e smi).

In caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la Compagnia o Agenzia delegata (avvalente), oltre alla dichiarazione circa l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sopra indicato proprio e dell'ausiliaria anche quanto indicato al comma 1 del medesimo art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi e dell'art. 88, comma 1, del DPR 207/2010 e smi.

Con riferimento a ciascun Lotto, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Compagnia o Agenzia delegata ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino a ciascun singolo Lotto sia la Compagnia o Agenzia delegata ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi).

COASSICURAZIONE

E' consentita la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile ovvero della normativa corrispondente negli stati di residenza della compagnie straniere.

Nel caso di coassicurazione, la compagnia delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del

rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% con riferimento al singolo lotto a cui la Compagnia partecipa, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

I "Requisiti di ordine generale e professionale" e i "Requisiti di capacità economica e finanziaria" devono essere posseduti singolarmente da ogni coassicuratore, mentre il Requisito di capacità tecnica e professionale" (lettera h) può essere posseduto dalla sola Compagnia delegataria.

La partecipazione alla gara in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria, nella coassicurazione, precluderà la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro riparto di coassicurazione.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

Le cause di esclusione dalla gara dei concorrenti verranno determinate con riferimento a quanto previsto all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi ed a quanto previsto dalla Legge 18.10.2001, n. 383 e s.m.i. e dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con Legge 22.11.2002, n. 266.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con L. 128/2010).

Con riferimento ad ogni singolo lotto, agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicurazione, ovvero partecipare al medesimo lotto anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento o coassicurazione.

Con riferimento ad ogni singolo Lotto:

- non potranno essere prese in considerazione offerte tecnico-economiche incomplete ovvero prive di ognuna delle indicazioni richieste;
- le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto sono escluse dalla gara;
- non sono ammesse offerte in variante e/o in aumento sugli importi a base di gara;
- non sono ammesse variazioni al presente Disciplinare di Gara e al relativo allegato;
- non è ammessa la contestuale partecipazione alla procedura di gara da parte di

Compagnie/Agenzie Delegate che abbiano in comune fra loro amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

AnconAmbiente SpA escluderà altresì dalla partecipazione ai singoli lotti i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Sono altresì esclusi dalla partecipazione alla gara dei singoli lotti i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi, è altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e ai consorzi, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia (D.Lgs. 159/2011) ed in materia di prevenzione, nonchè della normativa in materia di trasparenza amministrativa (Legge 190/2012 e smi e D.Lgs. 33/2013 e smi).

AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di escludere dalla presente gara, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata integrità o affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione degli appalti affidati da altre stazioni appaltanti.

A tale specifico riguardo il concorrente dovrà elencare dettagliatamente tutti gli episodi per i quali le stazioni appaltanti hanno rilevato ipotesi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e smi; tale elencazione, rilevabile anche dal casellario informatico c/o l'A.N.AC., dovrà essere operata al fine di non incorrere nell'ipotesi di dichiarazione mendace, indipendentemente dalle controversie al riguardo insorte, dal loro esito e dal tempo in cui gli inadempimenti, le negligenze, gli errori e/o ritardi sono state formalmente contestate al concorrente.

9. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter,

del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, AnconAmbiente SpA si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Relativamente ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi, in caso di fallimento si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

I concorrenti, per la partecipazione alla presente procedura, dovranno far pervenire alla AnconAmbiente SpA – con sede via del Commercio n. 27 – 60127 Ancona - entro e non oltre il **termine perentorio delle <u>ore 12.00 del giorno 09 aprile 2018 – per posta ovvero mediante</u> consegna a mano ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata**, apposito plico che dovrà contenere, <u>a pena di esclusione</u>, tre distinte buste chiuse e sigillate recanti sui lembi di chiusura il timbro e la firma dell'offerente.

Le tre buste, identificate dalle lettere "A", "B" e "C", oltre all'indicazione del mittente (denominazione o ragione sociale), dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

B - **OFFERTA TECNICA**;

C - OFFERTA ECONOMICA.

Sul plico contenente le buste sopra indicate dovrà essere riportata la denominazione del concorrente e, in modo integrale, la dicitura "Servizio di coperture assicurative a garanzia dei rischi della AnconAmbiente Spa – periodo 30.06.2018-30.06.2019 – LOTTO/I" (inserire il numero del lotto o dei lotti per i quali la ditta partecipa).

I plichi consegnati a mano dovranno essere recapitati all'Ufficio Protocollo di AnconAmbiente SpA in via del Commercio n. 27 – Ancona -, nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Relativamente alla ricezione del plico (pervenuto a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano) farà fede esclusivamente la <u>data e l'ora</u> apposti dall'Ufficio Protocollo dell'AnconAmbiente SpA all'esterno di ciascun plico.

Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive ad offerte precedenti, che pervenissero oltre il predetto termine ancorché spedite in data anteriore.

Il contenuto delle buste "A", "B" e "C" dovrà essere costituito come di seguito indicato:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per l'ammissione alla gara si richiede, <u>a pena di esclusione</u>, la produzione in <u>lingua italiana</u> di:

- 1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia o Agenzia Delegata (su ciascun foglio) o <u>da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere inserita all'interno della "busta A"</u> contenente l'indicazione della Compagnia o Agenzia Delegata e relativi indirizzo e recapiti telefonici, codici di iscrizione inps e inail, numero dei dipendenti e CCNL applicato, codice attività, nonchè specificazione dell'oggetto della procedura di gara (vedasi "modello A");
- 2) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi sottoscritta su ciascun foglio dal Legale Rappresentante o soggetto munito di poteri di rappresentanza la cui procura sia stata inserita nella "Busta A-Documentazione" con la quale si attesti (vedasi "modello A"):
 - a di eleggere il domicilio ai fini della trasmissione di tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento di gara, indicando l'indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata e il numero di fax e di autorizzare espressamente la AnconAmbiente Spa all'utilizzo del fax e/o della posta elettronica certificata quali mezzi per l'invio delle comunicazioni inerenti la presente gara (indicare i relativi riferimenti e dati);
 - b di essere in possesso dei requisiti previsti dal "bando di gara" e dal presente Disciplinare di Gara per la partecipazione alla gara in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e smi e dal D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i. per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e smi;
 - c di aver preso visione del/dei "Capitolato Tecnico di Polizza" relativo al/ai lotto/i per i quale si partecipa, del bando di gara e del presente "Disciplinare di gara", di averli esaminati e verificati e di accettarli integralmente senza eccezione alcuna, nonché di aver preso conoscenza delle condizioni particolari di svolgimento del servizio e di ritenerlo realizzabile;
 - d di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del/dei "Capitolato Tecnico di Polizza" relativo al/ai lotto/i per il quale partecipa, del presente "Disciplinare di Gara", tutte le circostanze, di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto che possano influire sull'esecuzione del servizio;
 - e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che possono influire sull'esecuzione del servizio;

- f di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi
 e/o nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in riferimento alla vigente normativa antimafia;
- g di essere in possesso di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia nel/i ramo/i assicurativo/i relativo/i al/ai lotto/i a cui si partecipa, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e smi *indicare gli estremi* -;

ovvero

- g₁ di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita al/ai ramo/i assicurativo/i relativo/i al/ai lotto/i a cui si partecipa) in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli estremi); ovvero
- g₂- di possedere l'autorizzazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita al/ai ramo/i assicurativo/i relativo/i al/ai lotto/i a cui si partecipa) in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale (*indicare gli estremi*);
- h aver effettuato nel triennio 2014 2015 2016 una raccolta complessiva premi lordi nei rami danni pari ad almeno € 25.000.000,00 – indicare importo -, e di produrre, in caso di aggiudicazione, idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato;
- h₁ con riferimento al lotto relativo alla "Tutela Legale" aver effettuato nel triennio 2014 –
 2015 2016 una raccolta complessiva premi lordi pari ad almeno € 2.000.000,00 –
 indicare importo e di produrre, in caso di aggiudicazione, idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato;
- i aver stipulato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2015-2016-2017), in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Società a partecipazione pubblica e/o Aziende private, almeno 2 (due) servizi assicurativi analoghi al ramo del lotto o dei lotti specifici per i quali il concorrente partecipa, di cui 1 (uno) di importo complessivo lordo nel triennio di riferimento non inferiore al valore annuale lordo del lotto posto a base di gara, prestato a favore di un medesimo soggetto Contraente e di produrre, in caso di aggiudicazione, idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato;
- j di non essere commissariata e avere sede legale nell'Unione Europea e una sede

- operativa, ispettorato sinistri e/o centro liquidazione propri nel territorio della Repubblica Italiana;
- k di accettare, nel caso di aggiudicazione, l'affidamento alle condizioni stabilite nel bando di gara, nel presente Disciplinare di Gara e nel "Capitolato Tecnico di Polizza" relativo al/ai lotto/i per i quali si partecipa;
- 1 di non partecipare ai singoli lotti in più di una coassicurazione o di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in coassicurazione o in raggruppamento;
- m di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta tecnico-economica, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- n di tenere conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- o di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta tecnico-economica per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte o per un tempo maggiore eventualmente richiesto dalla AnconAmbiente SpA;
- p di accettare, nelle more della stipulazione del contratto, la eventuale consegna del servizio in via di urgenza;
- q di accettare, nel caso di aggiudicazione, l'appalto alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico di Polizza relativo al/ai lotto/i al/i quale/i si partecipa, nel D.Lgs. 50/2016 e smi, nel "bando di gara", nel presente Disciplinare di Gara e tenendo conto delle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 e smi per quanto non abrogate dal D.Lgs. 50/2016 e smi;
- r di possedere la capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte;
- s di non essere stato destinatario nell'ultimo biennio, tenendo conto della data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e smi *ovvero*
- s₁- di essere stato destinatario nell'ultimo biennio, tenendo conto della data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del
 D.Lgs. 81/2008 e smi (indicare Autorità che ha adottato il provvedimento e gli estremi

- *del provvedimento stesso*) e che, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, il periodo di interdizione si è concluso;
- t di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383 e s.m.i. *ovvero*
- t₁- di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e smi ma che il periodo di emersione si è concluso;
- u di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e di essere consapevole che in caso contrario l'eventuale affidamento dell'appalto sarà revocato, così come previsto dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con L. 22.11.2002, n. 266;
- v di essere in regola con il versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA;
- w di essere in regola con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente;
- x di essere in regola con l'applicazione verso il personale dipendente di tutte le norme in vigore contenute nei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, nei Contratti Integrativi Territoriali e negli Accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mantenere la regolarità di tale situazione per tutta la durata di esecuzione del contratto;
- y di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al servizio oggetto del presente appalto utilizzando allo scopo apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il pieno rispetto della L. 136/2010 e smi;
- z che la Compagnia/Agenzia Delegata ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza della stessa non hanno rispettivamente sede, residenza o domicilio in uno dei paesi cosiddetti "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 04.05.1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21.11.2001 e quindi di non essere soggetto alle disposizioni di cui al D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con Legge 30.07.2010, n. 122 (art. 37) ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14.12.2010;

ovvero

z₁- di avere sede, residenza o domicilio nel paese (*indicare il paese*) compreso tra paesi cosiddetti "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 04.05.1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21.11.2001 e quindi di essere

soggetto alle disposizioni di cui al D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con Legge 30.07.2010, n. 122 (art. 37) ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14.12.2010 e conseguentemente dichiara:

- di essere in possesso della prescritta autorizzazione di cui all'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, per la partecipazione alla presente procedura (*indicare gli estremi dell'autorizzazione*) rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

ovvero

- di aver presentato apposita istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il rilascio della relativa autorizzazione di cui all'art. 37 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con Legge 30.07.2010, n. 122 ed allega copia di tale istanza corredata della documentazione attestante l'invio della medesima al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- aa di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

ovvero

- aa₁ di non autorizzare l'accesso all'offerta tecnica e alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- bb di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice Etico" e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati da AnconAmbiente SpA stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori quanto contenuto nei suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
- cc di essere pienamente consapevole degli impegni assunti con la sottoscrizione del "Documento F)" denominato "Patto di integrità" prodotto per la partecipazione alla presente procedura;
- dd di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- ee di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., la AnconAmbiente SpA ad

- effettuare il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività;
- ff di accettare che i dati relativi al presente appalto saranno pubblicati ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013 e smi;
- gg di autorizzare l'AnonAmbiente SpA ad effettuare il trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 48/bis del DPR 602/1973;
- hh di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la citata dichiarazione di cui al punto 2) dovrà tra l'altro indicare i nominativi, la data ed il luogo di nascita, nonché il luogo di residenza di eventuali soci, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, compreso l'eventuale vice-presidente, e dei direttori tecnici.

Per tali soggetti dovrà inoltre essere prodotta apposita dichiarazione, redatta ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e smi, con la quale gli stessi attestino l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, e comma 5, lettere c) e l) del D.Lgs. 50/2016 e smi; a tali dichiarazioni i soggetti dichiaranti devono allegare la copia fotostatica del proprio documento di identità (o altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e smi).

La medesima dichiarazione di cui al punto 2) dovrà inoltre indicare i nominativi di eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del "bando di gara" relativamente ai quali l'Impresa concorrente dovrà dichiarare la data di cessazione dalla carica, nonché l'inesistenza di situazioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, e comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016 e smi ovvero la specificazione circa l'adozione di atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate, così come previsto nel medesimo art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3) Dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere inserita all'interno della "Busta A, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa alla iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura), o altro documento equivalente, o, per le Compagnie straniere aventi sede in uno stato della CEE, documentazione corrispondente, attestante i dati contenuti nel Certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e che tra le attività esercitate figuri l'esercizio delle assicurazioni, con specifica

- elencazione dei soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e dichiarazione relativa all'insussistenza di procedure concorsuali in atto e all'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e smi, (vedasi modello E).
- Si precisa che per le società di capitali **con meno di quattro soci,** oltre ad essere espressamente indicata tale circostanza, dovranno essere espressamente indicati i nominativi dei soci e la relativa percentuale di capitale di cui ciascun socio è titolare;
- 4) Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, attestante quanto di seguito indicato (vedasi "modello B") resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi., dal <u>Legale Rappresentante</u> e in particolare da:
 - il titolare se si tratta di un impresa individuale;
 - da uno dei soci se si tratta di una società in nome collettivo;
 - dal socio accomandatario se si tratta di una società in accomandita semplice;
 - dal Legale Rappresentante o da soggetto munito di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - 1. con riferimento all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui alle lettere a), b), b_{bis}), c), d), e), f), e g) del medesimo art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; *ovvero*
 - 1₁ con riferimento all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, di aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di seguito indicati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,

321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b_{bis}) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e smi;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Con riferimento ai delitti sopra indicati, i concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, tutte le condanne eventualmente riportate dai soggetti sopra elencati, indicando i reati commessi, la data a cui risalgono, gli estremi delle sentenze e/o dei decreti penali di condanna e le pene comminate.

Si precisa inoltre che il semplice richiamo al certificato del Casellario Giudiziale non può ritenersi esaustivo;

Con riferimento ai reati sopra indicati l'operatore economico dovrà inoltre dichiarare se la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero se abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato.

- di non trovarsi in una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto previste dall'art.
 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.
 comma 4, del medesimo D.Lgs;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
- 5. a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X, di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi;

- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che nei riguardi dell'Impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; *ovvero*
- b₁)di trovarsi in stato di "concordato con continuità aziendale" di cui all'art. 186/bis delR.D. 16.03.1942, n. 267 e smi e di allegare:
 - □ la copia del decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale reso dal competente Tribunale;
 - □ l'autorizzazione del competente Tribunale/Giudice delegato (*indicare Tribunale* competente/Giudice delegato e data dell'autorizzazione) alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici;
 - □ provvedimento adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (*indicare unicamente gli estremi del provvedimento*) ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e smi;
- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità; *ovvero*
- c₁) di essersi reso colpevole di illeciti professionali (indicare tutte le situazioni in cui l'operatore economico è incorso senza operare alcuna valutazione in merito);

ovvero

- c₂) di aver subito provvedimenti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e smi, (indicare tutte le situazioni in cui l'operatore economico è incorso senza operare alcuna valutazione in merito, tenendo conto anche di quanto iscritto nel Casellario Informatico presso l'ANAC);
- d) che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi non diversamente risolvibile;
- e) di non essersi reso responsabile di distorsione della concorrenza derivante da precedente coinvolgimento nella preparazione di procedura di appalto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 50/2016 e smi tale da non poter essere risolta con misure meno invasive;

- f) di non aver subito l'irrogazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e smi;
- f_{bis}) di non aver presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere nell'ambito della presente procedura e negli affidamenti di subappalti;
- f_{ter}) di non aver nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC annotazioni relative all'aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- h)di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19.03.1990, n. 55; *ovvero*
- h₁)di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19.03.1990, n. 55, ma è trascorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;
- i) di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili e, in caso di aggiudicazione, di produrre idonea documentazione comprovante l'ottemperanza degli obblighi previsti da tale normativa, ovvero, qualora soggetto esonerato per legge dal rispetto di tale normativa, apposita attestazione in tal senso, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, contenente le relative motivazioni;
- 1) di aver denunciato all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689, di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991, n. 203;

ovvero

- l₁) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991, n. 203 e pertanto di non essere soggetto all'obbligo di alcuna denuncia all'autorità giudiziaria;
- m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla presente procedura; *ovvero*

m₁) di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o in una relazione anche di fatto con l'impresa – *indicare ragione sociale e partita IVA della stessa* -, ma tale situazione di controllo o la relazione non comporta che l'offerta è imputabile ad un unico centro decisionale;

ovvero

5₁ di trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 5, art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e smi (*specificare la situazione*) e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a pervenire ulteriori reati o illeciti e di essere in grado di comprovare tale situazione con idonea documentazione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e smi le cause di esclusione previste dal medesimo art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 08.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Al riguardo le imprese, unitamente alla documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, dovranno produrre idonea e valida documentazione.

- 5) Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi., dal <u>Legale Rappresentante</u> ovvero dal Procuratore dell'Impresa concorrente, attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1., 2. e 5. lettere c) e l), dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, tenendo conto di quanto stabilito dall'ANAC con Linee Guida n. 6 (deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11.10.2017), con riferimento ai soggetti di seguito elencati (vedasi "modello C"):
 - tutti i soci se si tratta di una società in nome collettivo (uno dei Legali Rappresentanti dovrà produrre la dichiarazione di cui al punto 4);
 - tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso l'eventuale vice-presidente, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 - qualora la dichiarazione di cui al punto 4) non fosse stata sottoscritta dal Legale
 Rappresentante ma da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, per il Legale
 Rappresentante dovrà essere prodotta la dichiarazione di cui al presente punto 5);
 - con riferimento alle società con meno di quattro soci la dichiarazione dovrà essere resa,
 - per il socio unico se si tratta di persona fisica;

- per il socio di maggioranza proprietario di una quota di capitale <u>pari</u> o <u>superiore</u> al
 50%;
- per entrambi i soci proprietari di una quota di capitale pari al 50%.

Qualora il socio di maggioranza del concorrente sia una ditta/società, la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa per il Legale Rappresentante della ditta/società stessa.

Così come specificato dall'ANAC con Comunicato del Presidente del 08.11.2017 relativamente ai soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa anche per:

- i membri del Collegio Sindacale (Sindaci effettivi e supplenti) nelle società con sistema di amministrazione tradizionale;
- i membri del Comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- i membri del Consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

La dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere infine resa anche per «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo:

- risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali e i procuratori speciali);
- di controllo come il Revisore Contabile, qualora non si identifichi con una società di revisione, e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nei confronti del Legale Rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti dei soggetti per i quali lo stesso rende la dichiarazione.

In alternativa le dichiarazioni di cui al presente punto 5) dovranno essere rese direttamente da ogni soggetto sopra indicato (vedasi modello C_1)

Inoltre in alternativa a quanto indicato ai sub 4) e 5) del presente articolo, per i soggetti di cui sopra il concorrente potrà produrre il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e sottoscritto, tenendo conto di quanto prescritto dalla Circolare del

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.07.2016 Linee guida per la compilazione del DGUE pubblicata sulla GURI n. 174 del 27.07.2016.
- 6) originale, o copia conforme ai sensi di legge, della Procura Institoria o della Procura Speciale o Generale, nell'eventualità che l'istanza di partecipazione/dichiarazione (modello A) e/o l'offerta tecnico-economica siano sottoscritte da procuratori rappresentanti del concorrente. In tal caso gli stessi procuratori dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, anche le dichiarazioni di cui ai precedenti punto 4) modello B e punto 5) modello C;
- 7) garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara relativo a ciascun lotto per il quale la Compagnia partecipa, in conformità all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
 - Si precisa che, in caso di partecipazione alla gara per più lotti, dovranno essere comunque prodotte distinte cauzioni o fidejussioni.

Si precisa che la/le cauzione/i, una per ogni lotto a cui la Compagnia partecipa, dovrà/nno essere rilasciata/e da Compagnia assicuratrice diversa dalla partecipante alla presente procedura, pertanto la Compagnia partecipante non potrà garantire sé stessa e né essere garantita da altre Compagnie con le quali si trova in situazioni di controllo.

Così come previsto all'art. 93, comma 2, del citato D.Lgs. 50/2016 e smi, qualora la cauzione venga costituita in contanti o con bonifico o in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, dovrà essere in ogni caso presentato, unitamente alla documentazione amministrativa, documento contenente l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Qualora la garanzia provvisoria venga costituita in contanti o con bonifico bancario dovrà essere richiesto alla AnconAmbiente l'IBAN del conto corrente nel quale procedere con il versamento dell'importo della garanzia stessa.

Si evidenzia che le eventuali cauzioni rilasciate dagli intermediari finanziari verranno ritenute valide sempreché gli intermediari stessi siano iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e inoltre dimostrino con idonea documentazione da produrre, unitamente alla cauzione, di essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del 12.03.2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive (schema tipo 1.1),

che dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell'art. 93, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Si evidenzia inoltre che la cauzione dovrà contenere apposita nota con la quale venga dichiarato che la polizza viene prestata in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016 e smi e pertanto i richiami contenuti nello schema tipo 1.2, di cui al D.M. 123 del 12/03/2004, devono intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l'approvazione della proposta di aggiudicazione, la AnconAmbiente SpA, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e smi potrà eventualmente richiedere al migliore offerente il rinnovo della garanzia per l'ulteriore periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e smi, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 e smi.

Si precisa che la garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi anche le eventuali dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria verrà svincolata entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione, ad eccezione del concorrente classificatosi secondo nella graduatoria venutasi a determinare a cui verrà svincolata ad avvenuto perfezionamento del contratto con l'aggiudicatario.

8) Originale della ricevuta di versamento quale contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, così come previsto dall'Autorità stessa con deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 e con le modalità indicate nelle "istruzioni operative" pubblicate sul sito dell'Autorità all'indirizzo http://www.anticorruzione.it unicamente per i partecipanti al LOTTO N. 1 Polizza RCA Libro Matricola - Codice CIG n. 73878441BC -: €35,00 (euro trentacinque/00).

La mancata produzione di tale ricevuta comporterà l'esclusione dalla gara, così come indicato dalla citata deliberazione dell'Autorità del 20.12.2017, salvo quanto prescritto nel presente Disciplinare con riferimento al soccorso istruttorio.

- 9) Originale del documento "PASSOE" di cui art. 2, comma 3.2, deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell'AVCP (ora AN.A.C.), debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentate della Compagnia/Agenzia Delegata;
- 10)Documento denominato "Patto di integrità" (Documento F) debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del concorrente o <u>da persona munita di comprovati poteri di firma la</u> cui procura dovrà essere inserita all'interno della "busta A";
- 11) dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, (o da persona munita di comprovati poteri di firma), contenente l'elencazione dei principali servizi regolarmente espletati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2015-2016-2017), dalla quale si evincano in particolare gli almeno 2 (due) servizi assicurativi analoghi al ramo del lotto o dei lotti specifici per i quali il concorrente partecipa, di cui 1 (uno) di importo complessivo lordo nel triennio di riferimento non inferiore al valore annuale lordo del lotto posto a base di gara, prestato a favore di un medesimo soggetto Contraente, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Società a partecipazione pubblica e/o Aziende private.

In tale elenco dovrà essere specificamente indicata la descrizione del servizio, del committente, del relativo importo contrattuale, nonchè il regolare espletamento del servizio stesso alla data del 31.12.2017; in caso di affidamento, la AnconAmbiente SpA richiederà la documentazione comprovante quanto riportato in tale elenco, nonché la specificazione circa l'insussistenza di contestazioni/controversie in ordine ai servizi espletati;

- 12) Eventuale atto con cui il Legale Rappresentante della Compagnia delega il titolare di Agenzia a presentare offerta;
- 13) Solo in caso di coassicurazione: delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti: la percentuale di ripartizione del rischio a carico degli assicuratori, l'impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario, l'impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata; l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria. La delega di cui sopra deve essere presentata solo in caso di coassicurazione e, in tale ipotesi, da ciascuna compagnia coassicuratrice.

Quanto indicato ai punti 12) e 13) di cui sopra (eventuale atto o delega) è da intendersi quale procura speciale con cui il Legale Rappresentante della Compagnia delega il Legale Rappresentante di Agenzia a presentare l'offerta relativa alla presente procedura. Pertanto

l'offerta tecnico-economica dovrà essere corredata da eventuale procura speciale conferita dal legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazione al sottoscrittore dell'offerta tecnico-economica.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Le imprese riunite e i consorzi ordinari di concorrenti (già costituiti o non ancora costituiti), dovranno presentare i documenti di seguito specificati richiesti per la partecipazione alla gara delle Compagnie singole.

Si precisa che qualora a presentare offerta sia l'Agenzia delegata, tutta la documentazione di cui alla busta "A" dovrà essere riferita alla Compagnia di Assicurazione alla quale l'Agenzia appartiene e dovrà essere inserita la documentazione di cui ai punti 12) e 13), nonché dichiarazione di cui al punto 5) del Legale Rappresentante dell'Agenzia delegata.

Per i raggruppamenti di imprese e per i consorzi di concorrenti (già costituiti o non ancora costituiti), la domanda di partecipazione di cui al punto 1), la dichiarazione di cui al punto 2), completa di tutti i dati sopra indicati, la dichiarazione relativa al certificato della C.C.I.A.A. (doc. n. 3), le dichiarazioni di cui ai punti 4) e 5), l'eventuale Procura di cui al punto 6), il documento "Patto di integrità" di cui al punto 10) dovranno essere presentati da tutte Compagnie o Agenzie delegate che partecipano al raggruppamento o al consorzio.

I raggruppamenti e i consorzi di concorrenti, dovranno presentare un'unica garanzia provvisoria (doc. 7) ed effettuare un unico versamento della somma relativa al contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (doc. n. 8), producendo l'originale della ricevuta di tale versamento.

Sempre con riferimento ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi di concorrenti, il documento "PASSOE" (doc. n. 9) dovrà essere presentato dalla Compagnia mandataria, dovrà contenere i dati di tutte le Compagnie che costituiscono il raggruppamento/consorzio e dovrà essere firmato congiuntamente da tutte le Compagnie stesse.

In caso di avvalimento il documento "PASSOE" dovrà essere generato anche dalla Compagnia ausiliaria.

Per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti la dichiarazione dei servizi analoghi di cui al punto 12) dovrà essere prodotta dalla Compagnia mandataria.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di concorrenti, **non ancora costituiti**, unitamente alla documentazione di cui sopra (da n. 1 a n. 13), dovranno produrre, <u>a pena di esclusione</u>, apposita

dichiarazione sottoscritta da tutte le Compagnie, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come "mandataria", in conformità a quanto previsto all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e contenente altresì <u>la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio (art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 a smi).</u>

Le Compagnie riunite e i consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti** dovranno, <u>a pena di esclusione</u>, presentare una scrittura privata autenticata, in originale od in copia conforme all'originale, con la quale venga conferito all'impresa "mandataria" apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza, in conformità a quanto previsto all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e nella quale <u>venga indicata anche la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio (art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 a smi).</u>

Nell'ambito dei requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve disporre, in sede di offerta, dei requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

In ordine alle quote di esecuzione del servizio i concorrenti riuniti terranno conto di quanto previsto all'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e smi, così come modificato dall'art. 12, comma 3, Legge 80/2014.

Le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 11) devono essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del "bando di gara" <u>e il sottoscrittore delle dichiarazioni stesse deve allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica del proprio documento di identità in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e smi (o di altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e smi).</u>

La mancata produzione di uno solo dei documenti o di una delle dichiarazioni di cui sopra comporta l'esclusione dalla gara, salvo quanto prescritto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi e nel presente Disciplinare di Gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'Anconambiente ricorrerà al soccorso istruttorio per irregolarità ritenute non essenziali; tali irregolarità non essenziali saranno ricondotte a tutte quelle circostanze per le quali nel presente Disciplinare di Gara non sia prevista l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Con riferimento al punto 8) sopra indicato, la mancata presentazione della ricevuta del versamento del contributo all'ANAC potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Anconambiente escluderà il concorrente dalla procedura di gara.

Nel caso in cui l'Anconambiente inviti i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati, la stessa assegnerà al concorrente stesso il termine non superiore a 10 giorni affinché sia presentato quanto richiesto.

In caso di inutile decorso del termine sopra indicato il concorrente verrà escluso dalla gara.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

La garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e smi potrà essere ridotta qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni e con le modalità ivi indicate.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, da costituirsi o già costituiti, di aggregazione tra imprese aderenti a contratto a rete, la riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi, in ordine alla cauzione provvisoria prevista all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sarà possibile solo se <u>tutte</u> le ditte raggruppande/te, consorziande/te risultino in possesso delle medesime certificazioni di cui al citato art. 93.

BUSTA B) - OFFERTA TECNICA

La "Busta B – offerta tecnica" – <u>una per ogni singolo Lotto per il quale il concorrente partecipa</u> - dovrà contenere il relativo modulo "offerta tecnica" debitamente compilato e sottoscritto, con il quale potranno essere integralmente accettate le condizioni di copertura contenute nel capitolato tecnico di polizza riferito al/i lotto/i per il quale il concorrente partecipa ovvero indicare le variazioni rispetto alle condizioni ivi riportate. Il numero massimo delle variazioni che possono essere apportate al/ai Capitolati Tecnici di polizza è indicato nell'allegato al presente Disciplinare di Gara.

All'offerta tecnica dovrà essere allegato il Capitolato Tecnico di Polizza in gara riferito al Lotto per il quale il concorrente partecipa.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi (o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella "Busta A – Documentazione").

L'offerta tecnica dovrà essere inserita in una busta che andrà chiusa, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura. L'esterno della busta sigillata dovrà recare la dicitura: "BUSTA B) OFFERTA TECNICA – LOTTO N." e la ragione sociale dell'offerente.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o consorzio, non costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento.

La mancanza di uno degli elementi relativi all'offerta tecnica determinerà <u>l'esclusione dalla gara.</u>

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

<u>La "Busta C – offerta economica" dovrà contenere unicamente l'Offerta Economica – una busta per ogni singolo lotto a cui il concorrente partecipa</u> -, eventualmente corredata dagli elementi giustificativi, redatta in carta legale e sottoscritta dal Legale Rappresentate della Ditta (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella "Busta A – Documentazione") nella quale dovrà essere indicato (vedasi modello D):

- il premio annuo lordo offerto;
- il ribasso percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara per il singolo lotto (indicare 2 decimali dopo la virgola; in caso di indicazione di più decimali saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento).

Tutti gli importi offerti e il ribasso percentuale dovranno essere espressi in cifre e in lettere.

In caso di discordanza tra gli importi offerti in cifre e quelli in lettere, prevarranno quelli indicati in lettere.

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo offerto e il ribasso percentuale indicato, prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

Con riferimento al Lotto n. 1 RCA Libro Matricola e in ragione di future variazioni dello stesso è richiesta l'indicazione della tassazione pro-mille lorda per le garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e cristalli suddivisa per le categorie di veicoli indicati nel relativo capitolato tecnico di polizza.

Ai sensi di quanto prescritto all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e smi l'offerta economica dovrà contenere l'indicazione del <u>costo della manodopera</u> e del <u>costo della sicurezza aziendale delle Compagnie</u>, di cui all'art. 95, comma 10, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e smi. Si fa presente che la mancata indicazione nell'offerta economica (modello D) del <u>costo della manodopera e del costo della sicurezza aziendale del concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.</u>

In caso di concorrente partecipante alla procedura in raggruppamento temporaneo di concorrenti

o in consorzio, il costo della manodopera e della sicurezza aziendale dovranno essere ripartiti con riferimento a ciascun componente.

Al fine di accelerare l'iter del procedimento di gara, il concorrente <u>potrà</u> corredare l'offerta economica di apposito documento, sottoscritto su ciascun foglio dal Legale Rappresentante, o da soggetto munito di poteri di rappresentanza la cui procura sia stata inserita nella busta per la partecipazione alla gara, contenente le spiegazioni di cui all'art. 97, commi 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e smi che potranno essere valutate per la congruità di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi, salvo eventuali ulteriori necessità di approfondimento.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio <u>costituiti</u> il documento relativo alle spiegazioni eventualmente prodotto dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante (ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere presentata unitamente alla documentazione per la partecipazione alla gara) dalla capogruppo e in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio <u>non costituiti</u> dal Legale Rappresentante (ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere presentata unitamente alla documentazione per la partecipazione alla gara) di <u>tutte</u> le ditte raggruppande o consorziande.

In conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e smi, l'offerta economica presentata dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), ed f) del D.Lgs. 50/2016 e smi, non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti o i consorzi ordinari di concorrenti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, già costituiti, dovranno aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle Compagnie, qualificata "mandataria", ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la quale esprime l'offerta anche in nome e per conto dei propri mandanti.

11. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice che verrà nominata ad avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta, salve necessità che dovessero sopraggiungere, da almeno n. 3 commissari scelti dell'Anconambiente con esperienza maturata nelle procedure di gara e/o in appalti relativi all'attività oggetto della presente procedura.

La Commissione Giudicatrice, con il supporto – ove necessario – del Settore Appalti, procederà all'espletamento degli adempimenti delle fasi di gara, compresa quella della verifica della

documentazione amministrativa.

12. ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA

La gara sarà esperita alle ore 9.00 del giorno 11 aprile 2018 presso gli Uffici della AnconAmbiente SpA siti in Ancona - via del Commercio n. 27.

La Commissione Giudicatrice procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi ed alla verifica della presenza in essi delle buste "A", "B" e "C", nonché all'apertura delle buste "A – documentazione amministrativa" ed alla valutazione dei documenti ivi contenuti e, salva la necessità di ricorrere all'istituto del "soccorso istruttorio", all'apertura delle buste "B – offerta tecnica" relative ad ogni singolo Lotto delle Compagnie/Agenzie Delegate ammesse alla procedura, per l'individuazione dei documenti ivi contenuti, che saranno esaminati e valutati in una o più sedute riservate.

A tale seduta pubblica - così come all'ulteriore seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche – Busta C – di tutti i lotti (che verrà convocata successivamente in data ancora da definire), potrà assistere il Legale Rappresentante della ditta concorrente o un incaricato munito di idonea delega scritta all'uopo rilasciata dal Legale Rappresentante della ditta.

Alle successive fasi di gara saranno ammesse solo le offerte che dall'esame dei documenti contenuti nel plico "A" risultino in regola con tutte le prescrizioni del "bando di gara" e del Disciplinare di Gara.

La Commissione Giudicatrice, in seduta riservata o in più sedute riservate, procederà all'analisi delle offerte tecniche di ogni singolo Lotto assegnando i relativi punteggi.

Per ogni singolo Lotto il punteggio complessivo verrà attribuito, con le modalità indicate nel nel presente Disciplinare e nei relativi allegati, nel corso della seduta pubblica di apertura delle buste delle offerte economiche (Busta "C") e verrà quindi individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nell'ipotesi in cui le eventuali spiegazioni prodotte a corredo dell'offerta debbano essere ulteriormente approfondite e/o non risultino sufficienti, AnconAmbiente richiederà all'offerente di integrare i documenti giustificativi; anche in tal caso l'individuazione della prima migliore offerta verrà effettuata in seduta pubblica la cui data sarà comunicata a mezzo di apposito avviso inserito nel sito internet della AnconAmbiente.

13. VERIFICA DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA

La AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai

concorrenti ammessi alla presente procedura; la loro non corrispondenza a quanto dichiarato comporterà l'escussione della garanzia provvisoria prodotta, nonchè l'adozione dei provvedimenti previsti al riguardo dalla vigente normativa in materia (comunicazione all'A.N.AC. e denuncia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria).

AnconAmbiente SpA procederà alle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e 5 lettera l), del D.Lgs. 50/2016 e smi, anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica.

Ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi, AnconAmbiente SpA ai fini della comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, utilizzerà la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. La AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal migliore offerente per ogni singolo lotto, nonché di tutta la documentazione prodotta dal medesimo; la loro non corrispondenza ai dati acquisiti comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, la escussione della garanzia provvisoria prodotta nonché l'adozione dei provvedimenti previsti al riguardo della vigente normativa in materia (comunicazione all'A.N.AC. e denuncia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria).

Qualora il migliore offerente per ogni singolo lotto non dovesse fornire la documentazione a comprova di quanto dichiarato e/o la documentazione acquisita non dovesse confermare le dichiarazioni rese in sede di gara, verrà esclusa dalla procedura di gara e verrà individuato il concorrente che segue in graduatoria quale migliore offerente previa verifica della veridicità di tutte le dichiarazioni rese e previa verifica della congruità dell'offerta.

Con riferimento a quanto sopra verranno adottati nei confronti dei concorrenti sopra indicati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Le verifiche sopra indicate verranno effettuate anche relativamente alle ditte ausiliarie di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi, qualora la documentazione acquisita non dovesse confermare le dichiarazioni rese in sede di gara, si procederà tenendo conto di quanto prescritto all'art. 89, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi e verranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

14. CONTATTI

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i metodi di comunicazione fissati da questa Stazione appaltante sono la posta, il fax, il sistema elettronico, o una combinazione di questi mezzi.

Per ogni informazione al riguardo ai documenti di gara, le ditte potranno rivolgersi al sig.

Cristiano Feliziani, Referente della AnconAmbiente SpA, nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 – (tel. 071.2809828, e-mail: c.feliziani@anconambiente.it.

L'AnconAmbiente si avvale della collaborazione e assistenza della Società di Brokeraggio Assicurativo AON SpA, con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10 - ufficio di Ancona – via Girombelli n. 6 - in qualità di Broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i..

Pertanto eventuali informazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura potranno essere richiesti anche alla Società Aon S.p.A. – ufficio di Ancona:

- sig. Sandro Carucci tel. 071.9941932 sandro.carucci@aon.it;
- sig.ra Ayla Papa tel. 071.9941910 ayla.papa@aon.it.

La quantificazione della remunerazione del broker è specificamente indicata nei Capitolati Tecnici di Polizza riferiti ai singoli lotti.

15. QUESITI

Le ditte potranno chiedere chiarimenti alla AnconAmbiente SpA per iscritto entro le ore 12.00 del giorno **26 marzo 2018** - oltre tale termine i quesiti non saranno presi in considerazione.

Le risposte saranno rese per iscritto a mezzo telefax ovvero per posta certificata e pubblicate in forma anonima nel sito internet della AnconAmbiente SpA (www.anconambiente.it) entro il giorno 28 marzo 2018.

16. DOCUMENTAZIONE PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta per il perfezionamento del contratto di appalto entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione.

Qualora la Compagnia non ottemperi nei tempi prescritti la AnconAmbiente SpA, previa valutazione delle motivazioni specificamente fornite, adotterà i conseguenziali provvedimenti al riguardo.

Il contratto verrà perfezionato nei termini previsti dall'art. 32, commi 9 e 10, del D.Lgs. 50/2016 e smi, tenendo in ogni caso conto che AnconAmbiente SpA potrà operare ai sensi dell'art. 32, comma 8, del medesimo D.Lgs., qualora la mancata esecuzione immediata della prestazione di cui all'appalto in oggetto determini un grave danno all'interesse pubblico che il servizio in appalto è destinato a soddisfare.

Oltre alla documentazione già indicata in precedenza da produrre in caso di aggiudicazione (lettere g), h) e i) della dichiarazione di cui al punto 2) dell'articolo "11. Busta A-

Documentazione amministrativa" e del punto 11) del medesimo articolo, l'aggiudicatario dovrà produrre anche quanto di seguito indicato.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi la Compagnia o Agenzia delegata aggiudicataria dovrà produrre idonea garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, con riferimento ad ogni singolo lotto, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di appalto. Nel caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale di ribasso (10%); ove il ribasso sia superiore al 20% la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Al solo fine della determinazione degli eventuali punti percentuali di incremento della citata garanzia fidejussoria, il ribasso che risultasse composto da decimali verrà considerato con arrotondamento all'unità superiore.

Tale garanzia definitiva dovrà essere conforme a quanto prescritto al citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi e verrà svincolata ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016 e smi e cesserà definitivamente di avere efficacia solo alla data di effettiva cessazione del servizio.

Tale fideiussione dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123 (schema tipo 1.2) che dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della AnconAmbiente SpA.

Decorso il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta, salvo la necessità di proroga eventualmente richiesta dalla AnconAmbiente SpA.

17. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati con le modalità indicate nel "Capitolato Tecnico di Polizza" di ogni lotto.

Si precisa a tal proposito che non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all'incasso in favore di terzi se non conformi all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi. E' vietata la cessione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto della Circolare del Ministero dell'Economia e

delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, n. 29 del 08.10.2009 e n. 27 del 23.11.2011, nonché di quanto prescritto al comma 986 della L. 205/2017, la AnconAmbiente SpA non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 qualora dalle verifiche effettuate presso Ancona Entrate - Riscossioni, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Con la sottoscrizione del contratto la AnconAmbiente SpA è autorizzata al trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 48bis del D.P.R. 602/73.

Si fa espresso riferimento a quanto prescritto all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e smi.

La Compagnia aggiudicataria dovrà assumere inoltre ogni obbligo di cui alla citata Legge 136/2010 e smi.

In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e smi ogni transazione relativa all'appalto di che trattasi sarà effettuata su apposito/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i che dovrà essere indicato dall'appaltatore in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo l'appaltatore fornirà i dati IBAN del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonchè le generalità ed il Codice Fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/i conto/i corrente/i stesso/i.

La Compagnia aggiudicataria dovrà assumere ogni obbligo di cui alla citata Legge 136/2010 e smi..

Gli importi dovuti verranno liquidati dalla AnconAmbiente SpA esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'appaltatore.

Finanziamento a carico del bilancio AnconAmbiente SpA.

18. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE COMPAGNIE

Sono a disposizione delle Compagnie o Agenzie Delegate nel sito internet della AnconAmbiente SpA (www.anconambiente.it) i seguenti elaborati:

- Capitolati Tecnici di Polizza relativi a tutti i lotti;
- Disciplinare di Gara (con allegata statistica sinistri relativa ad ogni lotto);
- Modelli per dichiarazioni, offerta tecnica e offerta economica.

19. INFORMAZIONI VARIE

Sono a carico della/e Compagnia/e o Agenzia/e delegata/e aggiudicataria tutte le spese per la presente gara, comprese le spese per la pubblicazione dell'avviso di procedura aperta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e il relativo estratto stimate in € 5.000,00 oltre IVA - ripartite proporzionalmente tra gli aggiudicatari dei singoli lotti - e per la stipulazione del relativo

contratto, accessorie e conseguenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, bolli, registri e diritti.

AnconAmbiente SpA si riserva ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora intervenissero difficoltà e/o impedimenti di qualsiasi genere, ovvero qualora le risultanze della gara non fossero ritenute soddisfacenti ad insindacabile giudizio della AnconAmbiente SpA, nonchè qualora non dovesse pervenire un congruo numero di offerte. Così come previsto all'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi AnconAmbiente SpA potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti valida, conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto. La AnconAmbiente SpA si riserva altresì la facoltà di revocare l'aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di espletamento della procedura di gara.

In tali eventualità le Ditte concorrenti non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.

Qualora dovessero eventualmente intervenire modificazioni societarie della AnconAmbiente SpA sia durante l'espletamento della presente procedura che in fase di aggiudicazione come dopo la stipulazione del contratto, i concorrenti o il concorrente aggiudicatario non potranno eccepire alcunché o vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.

In conformità a quanto previsto all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e smi, l'aggiudicatario, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15.06.2015, n. 81. Conseguentemente l'aggiudicatario dovrà tenere conto della priorità del personale uscente nella eventuale riassunzione presso l'aggiudicatario stesso, in conformità alle esigenze occupazionali risultanti per l'esecuzione dell'appalto, in modo da armonizzare l'obbligo di assunzione con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore.

L'aggiudicatario dovrà pertanto dimostrare alla stazione appaltante l'ottemperanza agli obblighi di cui sopra.

L'eventuale inosservanza delle prescrizioni in questione si configura quale grave inadempimento e, quindi, quale causa di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Tutta la documentazione che verrà presentata per la partecipazione alla presente procedura di gara dovrà essere resa in lingua italiana.

20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora sorgano contestazioni tra la AnconAmbiente SpA e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.

Tutte le controversie tra la AnconAmbiente SpA e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione del

servizio così come richiesta come al termine del contratto, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

21. CODICE ETICO

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la AnconAmbiente SpA sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dalla AnconAmbiente SpA stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet www.anconambiente.it-amministrazione trasparente).

22. STATISTICHE SINISTRI

Al presente Disciplinare si allegano le Statistiche Sinistri relative alle polizze in gara, aggiornate alle date indicate nel tabulato sinistri, così come inviate dalle Compagnie di Assicurazione.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA RC AUTO AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

Il parco automezzi della AnconAmbiente, così come descritto nel Capitolato Tecnico di Polizza è aggiornato al 31.12.2017, pertanto l'Offerta Tecnico-Economica dovrà fare riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Il suddetto parco automezzi potrà essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso dell'espletamento della presente procedura.

Nel caso in cui, all'attivazione del servizio, risultassero effettuate le predette sostituzioni e/o inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso, pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto già a partire dal 30.06.2018, delle predette eventuali variazioni.

Inoltre, alla scadenza di ogni anno di vigenza del contratto, dovranno essere aggiornati tutti i parametri per l'individuazione del premio di Responsabilità Civile Auto, con riferimento alle eventuali sostituzioni, inclusioni, esclusioni del parco automezzi.

23. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Gli affidatari dei servizi hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio affidato.

Con espresso richiamo al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il concorrente dovrà adottare tutte le azioni

necessarie per garantire la sicurezza, in qualunque momento, dei dati di cui viene in possesso durante l'espletamento del servizio. L'affidatario, al termine dell'appalto, non può trattenere alcuna delle informazioni acquisite.

La AnconAmbiente SpA si riserva sin da ora di attivare le azioni legali conseguenti alla diffusione o all'uso improprio e non autorizzato di dati e/o informazioni.

24. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio affidato.

Con espresso richiamo al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà adottare tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza, in qualunque momento, dei dati di cui viene in possesso durante l'espletamento del servizio. L'aggiudicatario, al termine dell'appalto, non può trattenere alcuna delle informazioni acquisite.

L'Anconambiente SpA si riserva sin da ora di attivare le azioni legali conseguenti alla diffusione o all'uso improprio e non autorizzato di dati e/o informazioni.

25. REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La regolare esecuzione della servizio verrà accertata dalla Anconambiente successivamente alla scadenza del periodo di validità del contratto e, in caso di esito positivo, verrà svincolata la cauzione prodotta a garanzia degli obblighi contrattuali assunti.

26. ACCESSO AGLI ATTI

Per quanto riguarda le richieste di "accesso agli atti" si fa riferimento al D.Lgs. 241/1990 e smi e all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

27. TRATTAMENTO DAI PERSONALI

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

28. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Guido Vetri Buratti, Responsabile dell'Area Tecnica Operativa della AnconAmbiente SpA, il direttore dell'esecuzione è l'ing. Massimo Tomassoni, Responsabile dell'Area Supporti Operativi Centrali della AnconAmbiente SpA.

29. NORMATIVA

Per quanto non disposto dal presente "Disciplinare di Gara" si fa riferimento ai "Capitolati Tecnici di Polizza" dei lotti in gara, al D.Lgs. 50/2016 e smi, al D.Lgs. 207/2010 e smi per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e smi e applicabile e alla normativa vigente in materia alla data di spedizione del bando di gara alla GUCE ed eventuali provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e smi se ed in quanto applicabili.

(26.02.2018)

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà per lotti separati utilizzando il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa" di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 smi rispetto alle esigenze della Amministrazione appaltante.

Le valutazioni verranno effettuate per ciascun lotto sulla base dei seguenti elementi:

- 1. Elemento tecnico:
 - a. Punteggio tecnico massimo base = **70 punti**
- 2. Elemento economico:
 - b. Punteggio economico massimo base = **30 punti**

Il punteggio di valutazione dell'offerta è determinato, per ciascun concorrente e per ciascun lotto, con la

seguente formula:

$$PCF = PTF + PEF$$

dove:

PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente

PTF = punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico

PEF = punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo

L'aggiudicazione del Lotto sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

Offerta tecnica:

Punteggio massimo conseguibile: 70 punti

Per ciascun lotto risultano pertanto acconsentite varianti peggiorative e/o migliorative, alle quali saranno attribuite un punteggio (positivo, in caso di varianti migliorative e/o negativo in caso di varianti peggiorative) secondo le prescrizioni e la ponderazione contenuti di seguito e denominati "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica (COT)".

Gli allegati COT (Criteri di Valutazione dell'offerta Tecnica) saranno distinti per lotto, come segue:

I. Allegato A: COT Lotto 2

II. Allegato B: COT Lotti 1, 3, 4, 5, 6, 7

Riparametrazione

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, si procederà - qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito il massimo punteggio tecnico (70 punti) - alla determinazione del punteggio tecnico complessivo da attribuire a ciascun concorrente mediante la c.d. "riparametrazione".

Pertanto, il Punteggio Tecnico complessivo riparametrato (PTrip) ottenuto dal concorrente "x" sarà determinato come segue:

PTrip = 70 * PTx / PT migliore

dove:

PTx = punteggio tecnico del concorrente "x" prima della riparametrazione PTmigliore = punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione

Il punteggio riparametrato sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: Ai sensi dell'art. 95 del Codice, saranno esclusi dalla gara e pertanto non saranno ammessi all'apertura dell'offerta economica presentata, i concorrenti il cui punteggio tecnico totale non abbia raggiunto **il punteggio minimo di 20 punti** (prima della predetta operazione di riparametrazione).

Offerta economica:

Punteggio massimo conseguibile: 30 punti

I punteggi relativi all'offerta economica saranno attribuiti a ciascun concorrente applicando la seguente formula:

PE = 30 * Rx / R max

dove:

R x è la percentuale di ribasso offerta dal concorrente "x"

R max è la percentuale di ribasso più alta tra quelle offerte

Per ciascun lotto, non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore all'importo posto a base di gara.

Si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all'interno della scheda di offerta economica dovranno riportare un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento.

In caso di discordanza tra il premio offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà preso in considerazione quello indicato in lettere.

Qualora la scheda di offerta economica preveda la indicazione anche degli importi di premio per singole partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti proporzionalmente.

La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del contratto, a meno che la copertura assicurativa oggetto del presente appalto non subisca variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se contrattualmente previste.

Criteri di valutazione Offerta Tecnica (COT) riferiti al Lotto 2) – polizza RCT/O

Punteggio massimo attribuibile all'Offerta Tecnica, punti 70, applicando la ponderazione appresso indicata:

1.	Accettazione integrale delle condizioni normative previste dal capitolato	tecnico di polizza
	messo in gara, senza applicazione di alcuna variante	punti 45

- 2. <u>Varianti peggiorative</u>: qualora l'offerta tecnica presenti varianti peggiorative al capitolato tecnico, il punteggio base di 45 verrà ridotto in proporzione diretta alla gravità della variante proposta, come di seguito precisato.
 - 2.1 Ciascuna variante sarà valutata dalla Commissione di gara che procederà a proprio insindacabile giudizio, alla riduzione del punteggio base (punti 45) in proporzione diretta alla gravità del peggioramento proposto, sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata (tabella 1).
 - 2.2 Sono ammesse varianti al capitolato tecnico in numero non superiore a 5.
 - 2.3 La variante proposta che contempli una pluralità di elementi e/o di articoli del capitolato tecnico, verrà valutata per conteggiata per il numero di elementi che risultino modificati dalla variante.
 - 2.4 Qualora un articolo o un comma di un articolo contenuti nel capitolato tecnico contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione e/o sostituzione e/o annullamento dello stesso, verrà conteggiata come pluralità di modifiche quand'anche siano contenute nella medesima variante.
 - 2.5 <u>Non sono ammesse varianti peggiorative della FRANCHIGIA</u>, prevista all'art. 28 del Capitolato di polizza, per la quale vale quanto stabilito al successivo punto 3.

Tabella 1 – Apprezzamento della variante PEGGIORATIVA contenuta nell'offerta tecnica.	Punteggio attribuito
Grave: l'ampia riduzione o la totale abrogazione di garanzie specifiche, o la consistente limitazione di somme garantite o massimali assicurati incidenti sui rischi specifici con elevata potenzialità di danno; da ritenersi grave anche la riduzione o la totale abrogazione di garanzie	fino ad un massimo di punti 8,00
inerenti obbligazioni contrattuali o di legge di una amministrazione. La variante grave è tale da limitare significativamente la garanzia o alcune delle garanzie più rilevanti di cui al capitolato tecnico di gara.	da un minimo di punti 6,01
Significativa: la riduzione significativa di garanzie circostanziate o di somme assicurate afferenti rischi specifici con significativa potenzialità e frequenza di danno, e che rappresentino elementi sensibili	fino ad un massimo di punti 6,00
dell'oggetto della garanzia; l'introduzione di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato di entità significativa e di impatto economico consistente per lo stesso assicurato.	da un minimo di punti 4,01

Tabella 1 – Apprezzamento della variante PEGGIORATIVA	Punteggio
contenuta nell'offerta tecnica.	attribuito
Media: la riduzione contenuta di garanzie circostanziate o di somme assicurate afferenti rischi specifici con potenzialità e frequenza di danno circoscritta, e che non rientrino tra i contenuti prevalenti dell'oggetto della garanzia; l'introduzione o l'incremento di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato su garanzie rilevanti e di una certa frequenza di danno, seppure di entità limitata e di tolleranza compatibile con il contenuto della prestazione assicurativa di quella specifica garanzia e di impatto economico contenuto per l'assicurato; si intende di media entità anche la variante che limita in modo	fino ad un massimo di punti 4,00 da un minimo di punti 2,01
significativo modalità gestionali ed operative del servizio, finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione.	
Lieve: la variante che interviene e modifica l'estensione/i di rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con contenuta potenzialità di danno in termini di entità, e di verificazione sporadica; l'introduzione o l'incremento di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato di entità limitata e tollerabile che non interessano le garanzie e i contenuti principali della prestazione assicurativa prevista dal capitolato tecnico; si intende lieve anche la variante che limita modalità e prescrizioni gestionali ed operative del servizio, pur salvaguardandone gli elementi prevalenti di buona e semplificata gestione.	fino ad un massimo di punti 2,00 da un minimo di punti 0,01
Ininfluente: la variante che non comporta modifiche ai contenti di garanzia espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o riformulare una clausola od un elemento contrattuale tale da mantenere inalterato il contenuto qualitativo della garanzia di cui allo schema del capitolato tecnico di polizza.	nessun punteggio in detrazione

3.	Varianti migliorativa della FRANCHIGIA prevista all'art. 28	del Capitolato di polizza
	fino ad un massimo di	punti 5

3.1 la variante migliorativa della FRANCHIGIA prevista all'art. 28 del Capitolato di polizza verrà valutata come segue :

- a. Non saranno ammesse offerte che prevedano una Franchigia frontale superiore ad Euro 5.000,00;
- b. L'accettazione della FRANCHIGIA di Euro 5.000,00 prevista all'art. 28 del Capitolato di polizza prevede l'attribuzione di punti 0 (zero);
- c. La riduzione della FRANCHIGIA di Euro 5.000,00 prevista all'art. 28 del Capitolato di polizza verrà valutata attribuendo fino ad un punteggio massimo di 5 punti, applicando la formula seguente :

$$Ci = (Pb - Pi) / (Pb - Pm)$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Pb = franchigia standard a base di gara;

Pi = franchigia offerta da concorrente i-esimo;

Pm = franchigia minima offerta dai concorrenti

Ciascun valore così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio massimo attribuibile, ovvero 5 punti.

- 4. <u>Varianti migliorative</u>: qualora l'offerta tecnica presenti varianti migliorative al capitolato tecnico, verrà attribuito un punteggio, in addizione al punteggio base di 45 punti, **e fino ad un massimo di 20 punti,** come di seguito precisato:
 - 4.1 ciascuna variante sarà valutata dalla Commissione di gara che procederà a proprio insindacabile giudizio, all'incremento del punteggio base (punti 45) in proporzione diretta alla valenza ed ai contenuti tecnico del miglioramento proposto, sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata (tabella 2);

4.2 sono ammesse varianti al capitolato tecnico in numero non superiore a 8.

Tabella 2 – Apprezzamento della variante MIGLIORATIVA contenuta nell'offerta tecnica.	Punteggio attribuito
Variante migliorativa di grado significativo: modifica in termini significativi elementi qualificanti la garanzia assicurativa, quali la riduzione sensibile o l'eliminazione totale di franchigie o scoperti afferenti garanzie rilevanti, oppure l'aumento significativo di massimali, o somme assicurate, o sotto limiti relativi a garanzie significative; da ritenersi significativa è anche variante migliorativa che contempli l'eliminazione di esclusioni rilevanti, o l'introduzione di garanzie non previste dal capitolato da ritenersi importanti rispetto la specifica tipologia di rischio; si intende di significativa entità anche la variante che semplifica o migliora in termini importanti le modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate a facilitarne la	fino ad un massimo di punti 2,50 da un minimo di punti 2,00
Variante migliorativa di grado medio : modifica in termini utili ma non rilevanti elementi qualificanti la garanzia assicurativa quali la riduzione contenuta di scoperti o di franchigie relative a garanzie di media entità, oppure l'aumento non particolarmente significativo di massimali, o somme assicurate, o sotto limiti relativi a garanzie non determinanti rispetto l'oggetto dell'assicurazione; da ritenersi di media rilevanza anche la variante migliorativa che contempli l'eliminazione di esclusioni non particolarmente rilevanti, o l'introduzione di garanzie non previste dal capitolato da ritenersi di medio interesse rispetto la specifica tipologia di rischio; si intende di media entità anche la variante che semplifica o migliora in termini marginali le modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione.	fino ad un massimo di punti 2,00 da un minimo di punti 1,51
Variante migliorativa di grado moderato: la variante che interviene e amplia l'estensione\i o l'applicazione della garanzia su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con contenuta potenzialità espansiva della copertura; riduzione o eliminazione di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato di entità limitata e che non interessano le garanzie e i contenuti principali della prestazione assicurativa prevista dal capitolato tecnico; si intende moderata anche la variante che include elementi non particolarmente significativi di garanzia rispetto l'oggetto prevalente dell'assicurazione si intende moderata anche la variante che incrementa e estende modalità e prescrizioni gestionali od operative del servizio, in termini generici e di contenuta entità.	fino ad un massimo di punti 1,50 da un minimo di punti 1,01

Tabella 2 – Apprezzamento della variante MIGLIORATIVA contenuta nell'offerta tecnica.	Punteggio attribuito
Variante migliorativa di grado lieve : la variante che amplia ed estende i termini e le modalità di applicazione di garanzie afferenti rischi generici e marginali rispetto l'oggetto prevalente della copertura, con potenzialità di danno moderata in termini di entità o di improbabile	fino ad un massimo di punti 1,00
verificazione, e di modesto interesse economico; si intende lieve anche la variante che include elementi marginali della garanzia rispetto l'oggetto prevalente dell'assicurazione.	da un minimo di punti 0,01
Variante migliorativa ininfluente: la variante che non comporta modifiche sensibili ai contenuti di garanzia espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o riformulare una clausola od un elemento contrattuale tale da mantenere sostanzialmente inalterato il contenuto qualitativo della garanzia di cui allo schema contrattuale del capitolato tecnico di polizza.	nessun punteggio in detrazione

Criteri di valutazione Offerta Tecnica (COT) riferiti ai seguenti Lotti

1 - R.C.A. Libro Matricola
 3 - All Risks Property
 4 - Infortuni Cumulativa
 5 - R.C. Inquinamento
 6 - Tutela Legale
 7 - R.C. Patrimoniale

Punteggio massimo attribuibile all'Offerta Tecnica, punti 70, applicando la ponderazione appresso indicata:

1. Accettazione integrale delle condizioni n	normative previste dai capitolati tecnici di	gara,
senza applicazione di alcuna variante	punti 50	

- **2. Varianti peggiorative** : qualora l'offerta tecnica presenti varianti peggiorative al capitolato tecnico, il punteggio base di 50 verrà ridotto in proporzione diretta alla gravità della variante proposta, come di seguito precisato.
 - 2.1 Ciascuna variante sarà valutata dalla Commissione di gara che procederà a proprio insindacabile giudizio, alla riduzione del punteggio base (punti 50) in proporzione diretta alla gravità del peggioramento proposto, sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata (tabella 1).
 - 2.2 Sono ammesse varianti al capitolato tecnico in numero non superiore a 5.
 - 2.3 La variante proposta che contempli una pluralità di elementi e/o di articoli del capitolato tecnico, verrà valutata per conteggiata per il numero di elementi che risultino modificati dalla variante.
 - 2.4 Qualora un articolo o un comma di un articolo contenuti nel capitolato tecnico contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione e/o sostituzione e/o annullamento dello stesso, verrà conteggiata come pluralità di modifiche quand'anche siano contenute nella medesima variante.

Tabella 1 – Apprezzamento della variante PEGGIORATIVA	Punteggio
contenuta nell'offerta tecnica.	attribuito
Grave: l'ampia riduzione o la totale abrogazione di garanzie specifiche, o la consistente limitazione di somme garantite o massimali assicurati incidenti sui rischi specifici con elevata potenzialità di danno; da ritenersi grave anche la riduzione o la totale abrogazione di garanzie	fino ad un massimo di punti 8,00
inerenti obbligazioni contrattuali o di legge di una amministrazione. La variante grave è tale da limitare significativamente la garanzia o alcune delle garanzie più rilevanti di cui al capitolato tecnico di gara.	da un minimo di punti 6,01
Significativa: la riduzione significativa di garanzie circostanziate o di somme assicurate afferenti rischi specifici con significativa potenzialità e frequenza di danno, e che rappresentino elementi sensibili	fino ad un massimo di punti 6,00
dell'oggetto della garanzia; l'introduzione di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato di entità significativa e di impatto economico consistente per lo stesso assicurato.	da un minimo di punti 4,01

Tabella 1 – Apprezzamento della variante PEGGIORATIVA	Punteggio
contenuta nell'offerta tecnica.	attribuito
Media: la riduzione contenuta di garanzie circostanziate o di somme assicurate afferenti rischi specifici con potenzialità e frequenza di danno circoscritta, e che non rientrino tra i contenuti prevalenti dell'oggetto della garanzia; l'introduzione o l'incremento di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato su garanzie rilevanti e di una certa frequenza di danno, seppure di entità limitata e di tolleranza compatibile con il contenuto della prestazione assicurativa di quella specifica garanzia e di impatto economico contenuto per l'assicurato; si intende di media entità anche la variante che limita in modo significativo modalità gestionali ed operative del servizio, finalizzate a	fino ad un massimo di punti 4,00 da un minimo di punti 2,01
facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione. Lieve: la variante che interviene e modifica l'estensione/i di rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con contenuta potenzialità di danno in termini di entità, e di verificazione sporadica; l'introduzione o l'incremento di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato di entità limitata e tollerabile che non interessano le garanzie e i contenuti principali della prestazione assicurativa prevista dal capitolato tecnico; si intende lieve anche la variante che limita modalità e prescrizioni gestionali ed operative del servizio, pur salvaguardandone gli elementi prevalenti di buona e semplificata gestione.	fino ad un massimo di punti 2,00 da un minimo di punti 0,01
Ininfluente : la variante che non comporta modifiche ai contenti di garanzia espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o riformulare una clausola od un elemento contrattuale tale da mantenere inalterato il contenuto qualitativo della garanzia di cui allo schema del capitolato tecnico di polizza.	nessun punteggio in detrazione

- **3.** <u>Varianti migliorative</u>: qualora l'offerta tecnica presenti varianti migliorative al capitolato tecnico, verrà attribuito un punteggio, in addizione al punteggio base di 50 punti, e fino ad un massimo di 20 punti, come di seguito precisato:
- 3.1 ciascuna variante sarà valutata dalla Commissione di gara che procederà a proprio insindacabile giudizio, all'incremento del punteggio base (punti 50) in proporzione diretta alla valenza ed ai contenuti tecnico del miglioramento proposto, sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata (tabella 2);
- 3.2 sono ammesse varianti al capitolato tecnico in numero non superiore a 8.

Tabella 2 – Apprezzamento della variante MIGLIORATIVA	Punteggio
contenuta nell'offerta tecnica.	attribuito
Variante migliorativa di grado significativo: modifica in termini significativi elementi qualificanti la garanzia assicurativa, quali la riduzione sensibile o l'eliminazione totale di franchigie o scoperti afferenti garanzie rilevanti, oppure l'aumento significativo di massimali, o somme assicurate, o sotto limiti relativi a garanzie significative; da ritenersi significativa è anche variante migliorativa che contempli l'eliminazione di esclusioni rilevanti, o l'introduzione di	fino ad un massimo di punti 2,50 da un minimo
garanzie non previste dal capitolato da ritenersi importanti rispetto la	di punti 2,00
specifica tipologia di rischio; si intende di significativa entità anche la	

variante che semplifica o migliora in termini importanti le modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione. Variante migliorativa di grado medio : modifica in termini utili ma non rilevanti elementi qualificanti la garanzia assicurativa quali la riduzione contenuta di scoperti o di franchigie relative a garanzie di media entità, oppure l'aumento non particolarmente significativo di massimali, o somme assicurate, o sotto limiti relativi a garanzie non determinanti rispetto l'oggetto dell'assicurazione; da ritenersi di media rilevanza anche la variante migliorativa che contempli l'eliminazione di esclusioni non particolarmente rilevanti, o l'introduzione di garanzie non previste dal capitolato da ritenersi di medio interesse rispetto la specifica tipologia di rischio; si intende di media entità anche la variante che semplifica o migliora in termini marginali le modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione.	fino ad un massimo di punti 2,00 da un minimo di punti 1,51
Variante migliorativa di grado moderato : la variante che interviene e amplia l'estensione\i o l'applicazione della garanzia su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con contenuta potenzialità espansiva della copertura; riduzione o eliminazione di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato di entità limitata e che non interessano le garanzie e i contenuti principali della prestazione assicurativa prevista dal capitolato tecnico; si intende moderata anche la variante che include elementi non particolarmente significativi di garanzia rispetto l'oggetto prevalente dell'assicurazione si intende moderata anche la variante che incrementa e estende modalità e prescrizioni gestionali od operative del servizio, in termini generici e di contenuta entità.	fino ad un massimo di punti 1,50 da un minimo di punti 1,01
Variante migliorativa di grado lieve : la variante che amplia ed estende i termini e le modalità di applicazione di garanzie afferenti rischi generici e marginali rispetto l'oggetto prevalente della copertura, con potenzialità di danno moderata in termini di entità o di improbabile verificazione, e di modesto interesse economico; si intende lieve anche la variante che include elementi marginali della garanzia rispetto l'oggetto prevalente dell'assicurazione.	fino ad un massimo di punti 1,00 da un minimo di punti 0,01
Variante migliorativa ininfluente: la variante che non comporta modifiche sensibili ai contenuti di garanzia espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o riformulare una clausola od un elemento contrattuale tale da mantenere sostanzialmente inalterato il contenuto qualitativo della garanzia di cui allo schema contrattuale del capitolato tecnico di polizza.	nessun punteggio in detrazione